



21 GEN. 2008

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Roma.

Servizio Tecnico Centrale

VIA NOMENTANA 2 - 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101, FAX 06.4426.7383

stc@mail.infrastrutturetrasporti.it www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

N. 57074-5

Prot. inf. 283

CEIS TRADING S.r.l.
Viale Dell'Industria, 13/15
38057 Pergine Valsugana (TN)

Risposta alla nota del 31/7/07

Oggetto: Legge 5.11.71 n. 1086 art.9 - D.M. 3.12.87 N. 39. Rinnovo deposito elaborati tecnici relativi alla produzione in serie dichiarata di manufatti prefabbricati:
Stabilimento di Pergine Valsugana

DOPIE LASTRE PER PARETI IN C.A. S=20/50 cm B=120-300 cm Lmax=12,30 m

La documentazione trasmessa da codesta Ditta relativa alla produzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in oggetto, fatta pervenire ai sensi della legge 5.11.71 n. 1086, è stata depositata presso questo Servizio al n. 57074-5, con decorrenza dal 14/11/07, fatto salvo l'obbligo della diversa procedura di marcatura CE connessa all'attuazione del DPR n. 246/1993, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Si rammenta inoltre che le Norme tecniche sulle costruzioni (DM 14.9.2005), per l'impiego degli elementi prefabbricati di cui in oggetto prescrivono la preventiva Qualificazione dello stabilimento e della produzione presso questo Servizio (p.to 11.7. del citato Decreto); peraltro, tale disposizione risulta essere confermata dagli atti prenormativi, attualmente in corso di definizione, di aggiornamento del citato DM 14.9.2005.

Pertanto, ai sensi del citato DM 14.9.2005, poiché a far data dal 1.1.2008 le previgenti norme tecniche di cui al DM 9.1.1996 cesseranno di avere validità, la Qualificazione dei prodotti prefabbricati per il futuro costituirà l'unica procedura di attestazione della produzione di manufatti prefabbricati, rilasciata ai sensi dell'art.58 del DPR n.380/2001 (ovvero, art.9 della 1086/71).

Premesso quanto sopra, al fine di passare senza soluzione di continuità dal regime di "deposito" a quello di "qualificazione", è necessario presentare a questo Servizio, **al più presto**, apposita

istanza documentata per il rilascio dell'Attestato di Qualificazione, anche se in possesso del presente deposito a validità triennale.

Codesta ditta potrà optare se ottenere ex novo l'Attestato di Qualificazione a validità triennale, ovvero se sostituire l'attestato di Deposito con un attestato di qualificazione, avente validità sino alla data di naturale scadenza del presente Deposito.

L'elenco completo dei documenti necessari all'ottenimento dell'Attestato di Qualificazione, ai sensi del citato DM 14.9.2005, è specificato sul sito internet del Consiglio Superiore dei Il.pp. sia per le nuove istanze che per i produttori già in possesso di deposito (in corso di validità), rilasciato in base all'art.9. della legge n.1086/71 .

Il Dirigente
(ing. M. Panecaldo)



GL
27.12

RIPRODUZIONE VIETATA